

Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

Art. 6 bis

(Affidamento e subingresso nella concessione)(1)(2)

1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.
2. Nei casi previsti all'articolo 14, comma 2, lettera a), il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, per il miglior perseguimento delle finalità di pubblico interesse che motivano la gratuità della concessione, può affidare a soggetti senza scopo di lucro la gestione totale o parziale delle attività oggetto della concessione stessa.
3. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può sostituire altri nel godimento della concessione.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 23, L. R. 27/2014

2 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 10/2017